

COMUNE DI CAMPODENNO
 PROVINCIA DI TRENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23/2020
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

**OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (I.M.I.S.)
 REVOCA DELIBERA CONSIGLIARE N. 4 DEL 04/02/2020 ED APPROVAZIONE NUOVE
 ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

BIADA DANIELE	Sindaco
BERTOLAS GIANLUCA	Consigliere
CATTANI ARMANDO	Consigliere
CATTANI GIOVANNA	Consigliere
CATTANI MANUEL	Consigliere
MAINES DONATELLA	Consigliere
MARINOLLI CORRADO	Consigliere
PEDO' OSCAR	Consigliere
PORTOLAN IGOR	Consigliere
ZANOTTI GABRIELE	Consigliere
PEZZI CARLO	Consigliere
CATTANI MARCELLO	Consigliere
DAL RI' GIANLUCA	Consigliere
ZANONI FABRIZIO	Consigliere
ZANOTTI ENZO	Consigliere

Assenti	
giustificati	Ingiustificati
	x
x	

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BIADA DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. In conformità delle disposizioni di legge sono stati scelti in qualità di scrutatori i sigg. Marinolli Corrado e Pezzi Carlo e designato alla firma del verbale il Sig. Cattani Armando.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 1° febbraio 2020, a seguito del riconoscimento da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'epidemia COVID-19 come emergenza di sanità pubblica internazionale, ha dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Considerato che la situazione emergenziale in cui si è venuto a trovare il paese a causa della diffusione del coronavirus (COVID – 2019) ha determinato l'introduzione di norme sempre più restrittive alla circolazione delle persone e allo svolgimento delle attività commerciali e produttive volte a contenere il più possibili l'epidemia.

Preso atto dei numerosi provvedimenti emanati a livello nazionale e locale oltre che per contenere la diffusione dei contagi, anche per approvare misure di sostegno alle famiglie ed alle imprese in questo periodo di emergenza e di grave crisi dell'economia interna e mondiale.

Visto l'art. 1 della Legge Provinciale 23 marzo 2020, n. 2 che dispone, per il solo periodo d'imposta 2020, una deroga alle scadenze per i versamenti IM.I.S. di cui all'art. 9, comma 1, della L.P. 14/2014, sospendendo il versamento della rata in acconto previsto per il 16 giugno, somma che può essere versata unitamente alla rata a saldo entro il 16.12.2020.

Vista la Legge Provinciale 13 maggio 2020, n. 3 avente ad oggetto "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione di bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 -2022".

Richiamato l'art. 21, comma 1, della L.P. n.3/2020 che recita testualmente: " Dopo la lettera e ter) del comma 2 dell'art. 8 (Poteri regolamentari e deliberativi dei comuni) della legge provinciale 30 dicembre 2014,

n. 14, sono inserite le seguenti:

"e quater) ... omissis

e quinques) per il solo periodo d'imposta 2020 ridurre, in deroga anche parziale rispetto alle decisioni assunte ai sensi del comma 1 e comunque nei limiti di cui all'art. 5, comma 6, lettera c), le aliquote relative ai fabbricati iscritti in qualsiasi categoria catastale di tipo non abitativo o pertinenziale di abitazioni, ad eccezione di quelli di cui all'art. 5, comma 2, lettera f). Si applica l'art. 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993".

Richiamato inoltre il comma 4 dell'art. 21, della L.P. n.3/2020 che recita testualmente: *"Limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione, in luogo delle minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 3, per il finanziamento di spese correnti".*

Considerato che l'Amministrazione comunale intende sostenere in modo concreto il sistema economico-produttivo del territorio del Comune di Campodenno adottando misure di agevolazione a loro sostegno volte a ridurre la pressione fiscale per l'esercizio 2020, avvalendosi delle sopra richiamate disposizioni normative provinciali.

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" ha istituito dal 1° gennaio 2015 l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.);

Richiamate le fonti normative provinciali che disciplinano il tributo ed in particolare le seguenti norme di legge:

- L.P. n. 9 del 3 giugno 2015 (legge di assestamento di bilancio 2015) pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U.R. n. 22/I-II del 4 giugno 2015
- Articolo 1 comma 9ter del D.L. n. 4/2015, come convertito dalla L. n. 34/2015, modificativo dell'articolo 14 del D.L.vo n. 23/2011
- L.P. n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016), pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52 dd. 30 dicembre 2015 - Articolo 18
- L.P. n. 20 del 29 dicembre 2016 (legge di stabilità provinciale per il 2017, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 30 dicembre 2016)
- L.P. n. 9 del 2 agosto 2017 (legge di assestamento di bilancio 2017) pubblicata sul Numero Straordinario n. 4 al B.U.R. n. 31/I-II del 3 agosto 2017
- L.P. n. 18 del 29 dicembre 2017 (legge di stabilità provinciale per il 2018, pubblicata sul Numero

Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 29 dicembre 2017)

- L.P. n. 15 del 3 agosto 2018 (legge di assestamento di bilancio 2018) pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 31/I-II del 3 agosto 2018
- L.P. n. 5 del 6 agosto 2019 (legge di assestamento di bilancio 2019) pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 31/Sez. gen. 6 agosto 2019
- Legge Provinciale 23 marzo 2020, n. 2
- Legge Provinciale 13 maggio 2020, n. 3

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2020, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte;

Rilevato che dal periodo d'imposta 2016, l'abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente – articolo 5 comma 2 lettera b)) – che per scelta facoltativa dei Comuni e le relative pertinenze, sono esenti ma tale esenzione non si applica ai fabbricati censiti nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 ed alle relative pertinenze per i quali continua a trovare applicazione la normativa IMIS "abitazione principale" in vigore nel 2015 (aliquota ridotta 0,350 % e detrazione di € 366,10);

Dato atto che rimangono inalterate le facoltà riconosciute ai Comuni dall'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d) circa l'assimilazione ad abitazione principale delle tipologie di abitazioni ivi previste che quindi, se non rientranti nelle categorie A1, A8 ed A9, nel 2016 sono esenti e dall'articolo 8, comma 2, lettera e) che, in alternativa all'assimilazione, consente di stabilire un'aliquota agevolata, per le fattispecie di cui alle lettere a) e b);

Richiamato il comma 1 dell'art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, il quale dispone che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie ai sensi degli art. 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della citata deliberazione, si applica l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che proroga automaticamente le aliquote vigenti;

Richiamata la propria delibera n. 4 del 04 febbraio 2020 con la quale, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 8 della L.P. 30 dicembre 2014, n.14, il Consiglio Comunale ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, ha approvato le aliquote, le detrazioni e deduzioni dell'Imposta Immobiliare Semplice per l'anno 2020;

Visto l'art. 9 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 che reca disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tariffaria e tributaria, richiamato dall'art. 21, comma 1, e quinquies) della legge provinciale 13 maggio 2020, n.3.

Preso atto che le aliquote fissate a valere per il 2020 dalla citata delibera sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze; anche di soggetti AIRE, escluse Cat. A1, A8, A9.	0,00%		
Abitazione principale e pertinenze Categorie A1, A8 e A9	0,35 %	366,10 euro	
Abitazione principale e pertinenze appartenente a anziani e disabili ricoverati in modo per in istituti di ricovero concessa in uso gratuito a al coniuge parenti e affini entro il secondo grado comprovata da contratto di comodato registrato.	0,00 %		

Abitazione concessa in uso gratuito a parente o affine in linea retta fino al 1° grado comprovata da contratto di comodato registrato, escluse Cat. A1, A8 e A9.	0,00%		
Categorie Catastali C1, C3, D2, A10	0,55%		
Categoria Catastale D/1 la cui rendita è uguale o inferiore ad € 75.000,00	0,55%		
Categoria Catastale D/7 e D/8 la cui rendita è uguale o inferiore ad € 50.000,00	0,55%		
Categorie Catastali D/1 con rendita superiore ad € 75.000,00, D7 e D8 con rendita superiore a d € 50.000,00, D/3, D/4, D/6, D/9	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore ad € 25.000,00	0,10%		1.500,00 euro
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%		
Fabbricati destinati ed utilizzati come scuola paritaria	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo e pertinenze e altre categorie o tipologie di fabbricati	0,895 %		

Considerato che il Comune intende ridurre parte delle suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6, 14 e art. 8, comma 2, lett. e quinquies) della legge provinciale n. 14 del 2014 per assicurare al sistema produttivo locale misure di agevolazione a loro sostegno volte a ridurre la pressione fiscale per l'esercizio 2020.

Considerato che per effetto di tale riduzione l'ente ha già effettuato con la precedente variazione di Bilancio n. 3 (deliberazione consigliare n. 13 del 25 giugno 2020) una operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio in relazione alle minori entrate stimate in circa € 14.461,24, in relazione alla quale è stata utilizzata la quota libera di avanzo di amministrazione 2019.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S., approvato con delibera consigliare n. 9 del 09 aprile 2019;

Rilevato che il citato regolamento IM.I.S. con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare le seguenti assimilazioni ad abitazione principale il cui minor gettito è posto a carico del bilancio comunale:

- a) L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli affini entro il medesimo grado. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'agevolazione tributaria ai sensi dell'art. 2704 del c.c. decorre dalla data di avvenuta registrazione del contratto di comodato e comunque solo dal momento in cui il comodatario possiede i requisiti sia di residenza che di dimora abituale nell'immobile concesso.

b) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso.

Rilevato che i mancati proventi derivanti dalla esenzione dell'abitazione principali e delle relative pertinenze, nonché per le riduzioni di aliquota disposte all'art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015, n.21 si fa carico la Provincia Autonoma di Trento che attribuisce direttamente ai Comuni l'ammontare del minor gettito IMIS riferito alle abitazioni principali ed incrementa lo stanziamento del fondo di solidarietà per quanto concerne invece l'agevolazione per le attività produttive, somme che però in passato per il nostro ente non hanno consentito il recupero della perdita effettiva di gettito.

Ritenuto pertanto di proporre per l'anno d'imposta 2020 le seguenti aliquote IMIS in relazione alle varie fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze; anche di soggetti AIRE, escluse Cat. A1, A8, A9.	0,00%		
Abitazione principale e pertinenze Categorie A1, A8 e A9	0,35 %	366,10 euro	
Abitazione principale e pertinenze appartenente a anziani e disabili ricoverati in modo per in istituti di ricovero concessa in uso gratuito a al coniuge parenti e affini entro il secondo grado comprovata da contratto di comodato registrato.	0,00 %		
Abitazione concessa in uso gratuito a parente o affine in linea retta fino al 1° grado comprovata da contratto di comodato registrato, escluse Cat. A1, A8 e A9.	0,00%		
Categorie Catastali C1, C3, D2, A10	0,55% 0,35%		
Categoria Catastale D/1 la cui rendita è uguale o inferiore ad € 75.000,00	0,55% 0,35%		
Categoria Catastale D/7 e D/8 la cui rendita è uguale o inferiore ad € 50.000,00	0,55% 0,35%		
Categorie Catastali D/1 con rendita superiore ad € 75.000,00, D7 e D8 con rendita superiore a d € 50.000,00, D/3, D/4, D/6, D/9	0,79% 0,59%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore ad € 25.000,00	0,10%		1.500,00 euro
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%		
Fabbricati destinati ed utilizzati come scuola paritaria	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di	0,00%		

volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale			
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo e pertinenze e altre categorie o tipologie di fabbricati	0,895 %		

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Visti:

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- l'art. 15 bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito nella legge 28.06.2019 n. 58, inerente l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- la circolare del Ministero dell'Economia e Finanze del 22.11.2019 che illustra le norme di cui all'art. 15 bis del D.L. n.34/2019;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti acquisito al prot. com.le 4113 del 23/07/2020;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti FAVOREVOLI unanimi espressi per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **Di revocare** la delibera consiliare n. 4 del 04 febbraio 2020 con la quale erano state approvate le aliquote IMIS per l'anno 2020.

2. **Di approvare**, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2020:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e pertinenze; anche di soggetti AIRE, escluse Cat. A1, A8, A9.	0,00%		
Abitazione principale e pertinenze Categorie A1, A8 e A9	0,35 %	366,10 euro	
Abitazione principale e pertinenze appartenente a anziani e disabili ricoverati in modo per in istituti di ricovero concessa in uso gratuito a al coniuge parenti e affini entro il secondo grado comprovata da contratto di comodato registrato.	0,00 %		
Abitazione concessa in uso gratuito a parente o affine in linea retta fino al 1° grado comprovata da contratto di comodato registrato, escluse Cat. A1, A8 e A9.	0,00%		

Categorie Catastali C1, C3, D2, A10	0,35%		
Categoria Catastale D/1 la cui rendita è uguale o inferiore ad € 75.000,00	0,35%		
Categoria Catastale D/7 e D/8 la cui rendita è uguale o inferiore ad € 50.000,00	0,35%		
Categorie Catastali D/1 con rendita superiore ad € 75.000,00, D7 e D8 con rendita superiore a d € 50.000,00, D/3, D/4, D/6, D/9	0,59%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore ad € 25.000,00	0,10%		1.500,00 euro
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%		
Fabbricati destinati ed utilizzati come scuola paritaria	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,00%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo e pertinenze e altre categorie o tipologie di fabbricati	0,895 %		

3. **Di dare atto**, che per effetto della riduzione delle aliquote per le categorie D/1 –D/2 - D/3 – D / 4 - D / 6 - D/7 – D/8 – D/9 e C/1 – C/3 - A/10, si è proceduto (con la 3^a variazione al Bil. 2020) ad una operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio in relazione alle minori entrate stimate in circa € 14.461,24 utilizzando avanzo di amministrazione libero;

4. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

5. **Di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Daniele Biada

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ivana Battaini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.